

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY - Presidente
Marina TUCCI - Consigliere
Mario MONTANARO - Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5195 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattata in decisione all'udienza del giorno 11.9.2022

tra

(...) elettivamente domiciliato in Roma, Via A. B. n. XXX, presso lo studio dell'avv. prof. G. M., che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante -

e

I. S.P.A. (cod. fisc. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. (...) M. S.R.L. (cod. fisc. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. (...) elettivamente domiciliate in Roma, Via S. S. n. X, presso lo studio dell'avv. R. C., che le rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. N. A. per procure su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellate -

e

(...) elettivamente domiciliata in Roma, Via S. S. n. X, presso lo studio dell'avv. R. C., che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. N. A. per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -

e

(...) nella qualità di ex custode giudiziale delle azioni di I. S.p.A. già di proprietà di (...) nominata con provvedimento del Procuratore della Repubblica di Siena in data 16.10.2017 nel procedimento penale iscritto al n. 2128/2014 RGNR

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 11.1.2018, (...) dichiarando di essere socio della I. S.p.A., ha citato innanzi al Tribunale di Roma tale società, nonché personalmente la legale rappresentante della stessa a quel tempo, (...) e la M. S.r.l., socio unico della I. S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,

a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o in subordine la nullità e/o in ulteriore subordine annullare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, le deliberazioni adottate dall'Assemblea straordinaria dei soci di I. s.p.a. in data 29 dicembre 2017;

b) per l'effetto, accertare e dichiarare che non si è verificata la condizione sospensiva prevista per l'efficacia della deliberazione di aumento di capitale del 10 agosto 2017, non essendo intervenuta l'omologazione definitiva dell'accordo di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2017, e conseguentemente accertare e dichiarare che gli amministratori di I. hanno l'obbligo di non darvi esecuzione;

c) in via istruttoria, ordinare al do (...) l'esibizione delle "carte di lavoro" e della documentazione sulla quale egli ha basato la dichiarazione riportata in narrativa circa la capacità finanziaria di M. S.r.l. a pag. 166 della relazione di attestazione;

d) sempre in via istruttoria, ordinare alle sig.re (...) e al Fondo di investimento Värde, di esibire gli accordi economici tra loro intercorsi sulla cui base è stata costituita e capitalizzata la società M. S.r.l. ed è stata progettata l'operazione di cui in narrativa. Con riserva di precisazione e integrazione delle domande e delle produzioni e di formulazione di istanze istruttorie in corso di causa.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di causa".

(...) ha chiesto, dunque, che la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma dichiarasse l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della I. s.p.a. in data 29.12.2017, con cui è stata rimossa la condizione sospensiva dell'efficacia della precedente deliberazione di aumento di capitale (ricostituzione del capitale perso a seguito delle perdite e aumento dello stesso a Euro 110.000.000,00), vale a dire l'omologazione da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 132-bis l.fall.*, nonché prorogato al 31.12.2018 il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale già deliberato. In particolare, l'attore ha dedotto: (i) l'insussistenza del potere di rappresentanza in capo all'avv. (...) indicato quale delegato della (...) e figli s.a.s. di (...), intervenuto in assemblea *ex art. 2372 c.c.*, non risultando allegata la delega in questione al verbale dell'assemblea; (ii) il conflitto di interessi in capo alla (...) s.a.s. quale socio di maggioranza della I. s.p.a.

Si sono costituite nel giudizio di primo grado la I. s.p.a., la M. S.r.l. e (...), deducendo come il vizio della delibera assembleare impugnata da (...) potesse essere astrattamente ricondotto alle ipotesi di annullabilità, e come l'attore fosse pertanto privo della legittimazione attiva a proporre tale impugnazione; e, in ogni caso, contestando nel merito la sussistenza dei vizi (di annullabilità) della delibera impugnata, in quanto: (i) il procedimento di verifica della delega di voto del socio (...) e figli s.a.s. si era svolto in modo corretto; (ii) il delegato della (...) e figli s.a.s. aveva pieno potere di rappresentanza, anche alla luce dei patti sociali; (iii) non era comunque configurabile un conflitto di interessi in capo alla (...) e figli s.a.s.

Istruita la causa soltanto mediante deposito di documentazione, con sentenza n. 3120/2002 emessa in data 25.2.2022 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande proposte da (...), condannandolo alla refusione delle spese processuali. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che i profili di illegittimità della delibera assembleare della I. S.p.A. in data 29.12.2017, dedotti da (...) con l'impugnazione proposta, non possano essere ricondotti alle ipotesi tipiche di nullità di cui all'art. 2379 c.c.; e che, dovendosi in conseguenza ritenere che vadano ricondotte nella fattispecie dell'annullabilità i vizi fatti valere dall'attore, questi fosse privo della legittimazione attiva, giacché le azioni di sua proprietà nella I. S.p.A. erano state sottoposte in data 3.8.2017, e quindi prima dell'assunzione della deliberazione impugnata, a sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.* nell'ambito di un procedimento penale a suo carico innanzi al Tribunale di Siena, sicché il diritto di impugnare le delibere assembleari per far valere la loro annullabilità sarebbe spettato al solo custode giudiziario, ai sensi dell'art. 2352 c.c.

Inoltre, la decisione di primo grado evidenzia come (...) fosse comunque privo della legittimazione a impugnare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2377 e 2378 c.c., che presuppongono la sussistenza della qualità di socio dell'impugnante al momento della decisione della controversia, laddove in data 22.1.2018, e quindi prima della notifica dell'atto introduttivo, il custode giudiziario aveva alienato le azioni della I. S.p.A. di proprietà dell'attore, avendo questi dichiarato di non avere interesse alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello (...) svolgendo i motivi di seguito indicati. Nel presente grado di giudizio si sono costituiti la I. S.p.A., la M. S.r.l. e (...) che hanno contestato le censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese del grado.

La presente causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, ai sensi dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., e decisa senza assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in ragione di quanto disposto con il decreto in data 11.7.2023, ritualmente comunicato alla parte appellante dalla Cancelleria e inserito agli atti del processo telematico, rendendolo così conoscibile anche alle parti appellate, entrambe costituitesi successivamente.

2. (...) deduce come il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere insussistente la legittimazione dello stesso a impugnare la deliberazione assunta dall'assemblea della I. S.p.A. in data 29 dicembre 2017, laddove avrebbe dovuto dapprima correttamente qualificare la domanda proposta dallo stesso come volta a far valere l'inesistenza della delibera in questione o la nullità, e solo in subordine l'annullabilità, e quindi ritenere sussistente la legittimazione dell'attore, anche quale terzo interessato alla dichiarazione del vizio dedotto. Infatti, l'odierno appellante aveva chiesto al Tribunale di Roma "che venisse accertato che la asserita deliberazione assembleare del 29 dicembre 2017 era stata in realtà adottata senza il voto del socio dichiarato invece presente, con il voto, anzi, di soggetto estraneo alla compagine sociale, e che pertanto nessun deliberato si era formato (cd. 'inesistenza' della deliberazione) ovvero, in subordine, la sua nullità e, in ulteriore subordine, l'invalidità riflessa dall'invalidità del voto espresso dal soggetto privo di potere".

In buona sostanza, parte appellante censura la sentenza di primo grado non solo per avere erroneamente qualificato i vizi di invalidità dedotti (...) come di annullabilità, e non come di inesistenza o di nullità, ma ancora prima per avere operato una "inammissibile anticipazione del giudizio nei merito (sotto il profilo della qualificazione della domanda) alla valutazione dell'astratta deferibilità della domanda azionata da parte dell'attore".

L'appello non merita accoglimento.

2.1. La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha escluso che i vizi dedotti dall'attore potessero essere ricondotti alle ipotesi di inesistenza o di nullità delle delibere delle società per azioni, ma piuttosto che costituissero vizi riconducibili alla fattispecie dell'annullabilità, e quindi ha ritenuto che la domanda di annullamento *ex art. 2377 c.c.* della delibera emessa in data 29.12.2017 dall'assemblea dei soci della I. S.p.A. non potesse essere dedotta da (...) per carenza di legittimazione attiva. Non assume alcuna rilevanza che, nella motivazione della decisione impugnata, il giudice di prime cure tratti prima la questione relativa alla carenza di legittimazione, peraltro con espresso ed esclusivo riferimento all'impugnazione ai sensi dell'*art. 2377 c.c.*, e quindi quella della qualificazione dell'impugnazione proposta dall'attore.

In altri termini, malgrado l'ordine di esposizione delle questioni nell'ambito della motivazione della sentenza impugnata, la lettura della stessa rende evidente l'ordine logico delle questioni affrontate dal giudice di prime cure nello statuire sull'impugnazione di delibera proposta da (...). Ed è di tutta evidenza come quel giudicante abbia dapprima ritenuto che i vizi dedotti andassero ricondotti alla fattispecie dell'annullabilità e, in ragione di questo, come l'attore non fosse legittimato alla proposizione dell'impugnazione.

La "inammissibile inversione del processo logico che il giudice è tenuto a seguire *ex artt. 112 e 276, co. 2, c.p.c.* per sciogliere, in limine, la questione pregiudiziale di difetto di legittimazione", dedotta da parte appellante con il motivo in esame, è peraltro smentita dalla stessa statuizione assunta dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio, non avendo infatti dichiarato la carenza di legittimazione passiva di (...) ma ha rigettato la domanda, avendo appunto esaminato e ritenuto insussistenti tutti i vizi di invalidità della Delib. in data 29 dicembre 2017 dedotti dall'attore.

2.2. Ciò opportunamente premesso, il giudice di primo grado ha correttamente escluso che i vizi della delibera assembleare impugnata dedotti da (...) potessero essere ricondotti alle ipotesi di inesistenza o di nullità.

In particolare, la decisione impugnata afferma che: "non può in alcun modo condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui gli asseriti vizi delle delibere impuginate integrerebbero ipotesi di nullità o di inesistenza, con conseguente legittimazione ad agire dell'attore in quanto terzo interessato. Giova a tal proposito ricordare come, quanto alla categoria della nullità, se ne dubita l'ammissibilità nel contesto normativo riformato, ritenendosi che le ipotesi di invalidità della delibera devono riquadrarsi in termini di semplice non conformità alla legge generale (annullabilità) o qualificata (nullità). Poiché le ipotesi di nullità sono limitate alle sole ipotesi tassativamente previste dall'*art. 2379 c.c.* (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione), che evidentemente non ricorrono nel caso de quo, l'assunto di parte attrice non può essere condiviso, dovendo qualificarsi gli asseriti vizi denunciati come ipotesi di annullabilità".

Al riguardo, si deve considerare come la disciplina dettata in materia di vizi determinanti l'annullamento e la nullità delle delibere assembleari della società per azioni sia non solo autonoma rispetto alle norme generali che sanciscono le ipotesi di nullità e annullabilità dei contratti, ma per certi versi opposta. Infatti, mentre nella materia negoziale l'azione di nullità ha portata generale, essendo volta a sanzionare la contrarietà dell'atto a norme imperative, l'azione di annullamento è esperibile soltanto nei casi previsti dalla legge. Nel diritto societario, al contrario, la regola generale è quella dell'annullabilità e la categoria della nullità ha carattere residuale, essendo limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte a tutela di interessi generali. Qualora, invece, venga in rilievo il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci o gruppi di essi (ossia, norme dirette a regolare la fase procedimentale e le modalità di formazione della volontà dell'ente societario) si rientra nella fattispecie dell'annullabilità della deliberazione.

La ratio di tale regime è - con tutta evidenza, e come rilevato dallo stesso legislatore - garantire stabilità e certezza all'attività sociale a beneficio della società stessa, nonché dei terzi. Secondo l'opinione maggioritaria della dottrina, a cui aderisce il giudice di primo grado, da ciò discende anche che non sono configurabili ipotesi atipiche di invalidità, qual è appunto l'inesistenza delle deliberazioni assembleari. Ciò nondimeno la giurisprudenza, anche nell'attuale sistema positivo successivo alla riforma del diritto societario, ha affermato che si può parlare di inesistenza della deliberazione assembleare in relazione ai casi in cui l'atto impugnato non sia qualificabile come deliberazione, per non essere anche solo astrattamente imputabile alla società (come nel caso della delibera adottata esclusivamente da un soggetto privo della qualità di socio: cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.9.2021, n. 26199) o, pur sussistendo un atto qualificabile come tale, esso registri uno scostamento dal modello legale così marcato da non permetterne la riconduzione alla categoria stessa di deliberazione assembleare.

Ne consegue che non si versa in ipotesi di inesistenza in caso di delibera proveniente da assemblea partecipata anche da uno solo dei soci o di delibera adottata con voto determinante di soggetti non legittimati al voto, vale a dire quando la decisione sia esteriormente riconducibile all'organo decisionale societario e ascrivibile al *genus* della delibera assembleare, per la presenza di almeno uno degli elementi essenziali all'identificazione della fattispecie. È questo il caso dei vizi dedotti da (...) nel proporre impugnazione avverso la delibera dell'assemblea dei soci dell'I. S.p.A. in data 29.12.2017, trattandosi di vizi che riguarderebbero - qualora ritenuti sussistenti - entrambi il quorum deliberativo e che, non essendo riconducibili alle ipotesi tipiche di nullità indicate dall'art. 2379 c.c., devono essere allora ricondotti alla fattispecie dell'annullabilità *ex art. 2377 c.c.*, come ha allora correttamente ritenuto il giudice di primo grado.

3. Una volta ricondotti i vizi della deliberazione emessa dall'assemblea dei soci della I. S.p.A. in data 28.11.2023, dedotti da (...) l'atto introduttivo del giudizio, alla fattispecie dell'annullabilità *ex art. 2377 c.c.*, correttamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della legittimazione attiva dell'attore a proporre tale impugnazione. E ciò ha ritenuto, in primo luogo, perché l'odierno appellante non era più socio della I. S.p.A. dal 22.1.2018, per l'avvenuta alienazione da parte del custode giudiziario delle azioni di proprietà dello stesso. In secondo luogo, perché, al momento della proposizione dell'impugnazione, la partecipazione di (...) al capitale sociale della I. S.p.A. era sottoposta a sequestro preventivo, sicché la potestà di impugnare la deliberazione sociale spettava soltanto al custode giudiziario. Inoltre, il giudice di primo grado ha osservato come, "Nel caso che qui ci occupa, tuttavia, la perdita della qualità di socio da parte dell'odierno attore non dipende direttamente dalla delibera impugnata, ma dalla decisione di non procedere alla sottoscrizione del capitale ricostituito".

3.1. Quanto alla perdita della legittimazione attiva per avvenuta alienazione da parte del custode giudiziario della partecipazione in I. S.p.A. di proprietà dell'odierno appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello (...) allega che il custode giudiziario avrebbe alienato l'intera quota da lui detenuta nella (...) e figli s.a.s., quando ad essere sequestrata ne era solo una porzione. Tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, venendo in rilievo nello stesso - come si è detto - l'avvenuta alienazione della partecipazione sociale di (...) nella I. S.p.A., e non nella holding di famiglia.

Né assume rilevanza che l'odierno appellante fosse ancora socio al momento dell'introduzione del presente giudizio, avendo definitivamente perso tale qualità soltanto in seguito, e segnatamente in data 31.1.2018, con la sottoscrizione del capitale inoptato della I. S.p.A. da parte della M. S.r.l. Come del tutto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, la qualità di socio e, quindi, la legittimazione ad agire, deve sussistere non solo al tempo dell'atto di proposizione della domanda giudiziale, ma

anche al momento della pronuncia. L'art. 2378, co. 1, c.c., prevede che "qualora nei corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice (...) non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto". La partecipazione qualificata deve non solo essere posseduta dal socio impugnante al momento dell'impugnazione, ma deve essere anche mantenuta per tutta la durata del giudizio. Infatti, se durante il processo il socio perde, per qualsiasi ragione, la titolarità del numero di azioni richiesto per proporre impugnazione, il giudice non può pronunciare l'annullamento della delibera, ma soltanto disporre il risarcimento del danno, qualora sia stato ritualmente domandato.

3.2. In ogni caso, la sottoposizione a sequestro preventivo penale della partecipazione detenuta da (...) all'epoca dei fatti, nella I. S.p.A. con decreto del g.i.p. del Tribunale di Siena in data 3.8.2017 ha privato quest'ultimo della legittimazione a impugnare la deliberazione, per far valere l'annullabilità della stessa, in un momento non solo precedente all'introduzione del giudizio, ma ancora anteriore a quello in cui è venuta meno la legittimazione in conseguenza della perdita della qualità di socio.

Infatti, l'art. 2352, co. 6, c.c. prevede che, in ipotesi di titoli azionari, e salva diversa statuizione del provvedimento del giudice (che non si riviene nel caso in esame), i diritti amministrativi diversi" da quelli previsti dai precedenti commi della norma, tra cui il diritto a impugnare le delibere assembleari, spettano al custode giudiziario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.11.2011, n. 22800). Tale prerogativa rientra, quindi, fra i compiti di "conservazione" e di "amministrazione" propri del custode, al quale soltanto spetta del resto l'esercizio del diritto di voto in assemblea, al quale si collega inscindibilmente la legittimazione all'impugnativa delle deliberazioni che in tale sede siano state adottate.

Come ha osservato la Suprema Corte, "l'attribuzione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nei concorrere alla formazione della volontà assembleare e nei reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta volontà" (così Cass. civ., Sez. I, 11.11.2005, n. 21858; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 18.6.2005, n. 13169).

3.3. Neanche è possibile ritenere che sussista una concorrente legittimazione del socio sequestrato con quella del custode. A tale conclusione si deve pervenire sulla scorta del rilievo per cui l'esercizio dei diritti amministrativi diversi di cui all'art. 2352, co. 6, c.c. è strumentale allo svolgimento del *munus* del custode, per cui non vi è spazio per una contemporanea legittimazione al loro esercizio del socio, che - a ben considerare - svuoterebbe di significato la stessa nomina del custode e sacrificerebbe le esigenze di conservazione e amministrazione delle azioni sottese alla nomina dello stesso.

In verità, nel proporre l'impugnazione in esame, (...) deduce la sussistenza della propria legittimazione, concorrente con quella del custode giudiziario, all'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci della I. S.p.A. in data 29.12.2017 sulla base dell'assorbente presupposto che, trattandosi di vizio di inesistenza, sia legittimato anche un terzo che vi abbia interesse. Parte appellante deduce come il giudice di prime cure abbia errato ad escludere la propria legittimazione in quanto "Ogni volta che sia in discussione un diritto fondamentale o una prerogativa intrinsecamente connessa con la qualità di socio - in primis quando ne si lamenti la messa in pericolo o la lesione - ogni diritto sociale spetta sia al custode sia al socio, il quale può esercitarlo anche in caso di inerzia da parte del custode". È di tutta evidenza, infatti, che, una volta ricondotti i vizi dedotti dal socio alla fattispecie dell'annullabilità, non è predicabile una legittimazione anche solo concorrente dello stesso alla proposizione dell'impugnazione in esame.

Non merita dunque censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “con riferimento all’ipotesi di sequestro penale preventivo di partecipazioni sociali, va pertanto ribadito, con il conforto di giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. 13169/2005; Cass. 21858/2005), che spetta in via esclusiva all’amministratore giudiziario, che va appunto parificato al custode giudiziario, la legittimazione ad intervenire e a votare in assemblea nonché ad impugnare le deliberazioni assembleari invalide”.

3.4. Viene eccezionalmente riconosciuta la proroga della legittimazione ad agire riconosciuta dalla giurisprudenza nel caso di perdita dello status di socio sia “diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimazione egli contesta” (così Cass. civ., Sez. I, 7.11.2008, n. 26842). Nel caso in esame, tuttavia, si deve escludere - anche se parte appellante deduce il contrario - che la perdita sia conseguenza della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci della I. S.p.A. in data 29.12.2017, essendo piuttosto “conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale sociale perduto e ricostituito”. Infatti, in data 18.1.2018 (...) ha espressamente comunicato, a mezzo p.e.c., al custode giudiziario che non era interessato a tale sottoscrizione (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio; riprodotto sub doc. n. 7 nel fascicolo di parte del presente giudizio).

L’odierno appellante non può allora dedurre che, diversamente, la perdita della qualità di socio sarebbe conseguente proprio a quanto statuito dalla società con riguardo al proprio diritto di opzione con la deliberazione impugnata. In particolare, (...) sostiene che, con l’atto di appello, “contesta proprio la inesistente e in subordine nulla deliberazione con cui I. ha rinunciato alla condizione sospensiva dell’aumento di capitale originariamente deliberata, la cui realizzazione sarebbe stata impossibile entro il termine previsto del 30 dicembre 2017”. In ragione di quanto sopra rilevato circa un’espressa rinuncia dell’odierno appellante all’esercizio del diritto di opzione in epoca successiva alla delibera impugnata e prima della scadenza del termine per il suo esercizio, peraltro in epoca successiva all’introduzione del presente giudizio, non può trovare applicazione l’orientamento della Suprema Corte secondo cui chi abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l’azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata *ex art. 2447 c.c.*, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, co. 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere *contra legem* e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.9.2013, n. 21889; Cass. civ., Sez. I, 21.10.2019, n. 26773).

4. Con la perdita della qualità di socio, per dichiarata volontà dello stesso, è venuto allora meno il potere dell’attore di contestare la validità della delibera adottata dalla società, anche in considerazione dell’idoneità dei relativi effetti a incidere su chi sia ormai estraneo alla compagine sociale ed essendo l’impugnazione proposta volta proprio a questo, peraltro dichiaratamente. È fatto salvo esclusivamente il diritto dell’ormai *ex socio* a conseguire il risarcimento del danno qualora la delibera sia illecita.

Di ciò mostra di essere consapevole (...), che infatti ha proposto tardivamente, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Giudice istruttore nel giudizio di primo grado, la domanda di risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado non ha statuito in ordine a tale domanda, ritenendola - con tutta evidenza - assorbita dalla ritenuta, da un lato, insussistenza dei vizi di inesistenza e nullità e, dall’altro, dall’insussistenza del vizio di annullabilità. (...) ripropone tale domanda con l’atto di appello, ma - come ha dedotto parte appellata - la domanda in questione è inammissibile, prima ancora che assorbita, essendo stata proposta dall’attore per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 15.3.2021, come si è detto sopra. Si tratta, infatti, di una domanda nuova,

proposta costituendo pacificamente inammissibile *mutatio libelli* la proposizione in corso di un giudizio caducatorio di una domanda risarcitoria, proposta pacificamente oltre il termine di preclusione. Peraltro, anche a voler ritenere che sia in presenza di una emendatio libelli, questa sarebbe comunque inammissibile, essendo stata effettuata dall'attore oltre il termine di decadenza previsto dal processo ordinario di cognizione (applicabile al presente giudizio *ratione temporis*, vale a dire quello del n. 1) dell'art. 183, co. 6, c.p.c.

5. Restano assorbite sia l'ulteriore censura mossa dall'appellante alla decisione di primo grado sia l'esame delle questioni non esaminate dal giudice di primo grado in quanto assorbite dal rigetto della domanda per le ragioni esposte.

In conclusione, l'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 3120/2002 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 25.2.2022 deve essere rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo l'aumento di cui all'art. 4, co. 1-*bis*, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, essendo state redatte entrambe le comparse di costituzione e risposta collegamenti ipertestuali (funzionanti). Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, con riguardo alle spese di lite tra l'appellante e l'ex custode giudiziario, che non si è costituito anche nel presente grado di giudizio, e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva.

La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

rigetta l'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 3120/2002 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 25.2.2022;

condanna (...) a rimborsare alla I. S.p.A. e alla M. S.p.A., con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 6.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.A.P. nella misura di legge;

condanna (...) a rimborsare a (...) le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 6.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.A.P. nella misura di legge;

nulla per le spese di lite tra (...)

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002;

manda alla Cancelleria di provvedere alla correzione del codice oggetto della presente causa, con indicazione del seguente codice oggetto corretto: 181004.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 11 settembre 2023.